



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

9° Commissione “Agricoltura e produzione agroalimentare”

**Audizione del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati in merito al DDL n. 2118/S “Ordinamento
della professione di enologo e della professione di enotecnico”.**

26 ottobre 2021

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

si desidera preliminarmente ringraziare la Presidenza della Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica per consentire all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di esprimere il punto di vista in ordine al DDL n. 2118/S "Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico".

Il disegno di legge, noto allo scrivente fin dall'inizio, non pareva richiedere particolari attenzioni o specifiche forme di intervento, perlomeno sin quando -il 19 ottobre 2021- si è svolta l'audizione degli Albi professionali dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Tecnologi alimentari e dei Periti agrari i quali hanno chiesto il ritiro del provvedimento, adducendo motivazioni che non sono condivisibili.

Lo scrivente pertanto intende evitare che il Senato della Repubblica determini le proprie decisioni sulla base di elementi non esatti, o perlomeno incompleti, e precisamente:

- che il mondo degli Ordini professionali, e le libere professioni nella loro totalità, sia contrario al DDL n. 2118/S;
- che il DDL n. 2118/S non sia legittimo perchè in contrasto o violativo degli ordinamenti professionali vigenti ovvero delle competenze attribuite alle attuali quattro categorie ordinistiche del settore agrario/alimentare (*Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Tecnologi Alimentari*);

desiderando, al contrario, rappresentare più correttamente come non esista una posizione univoca e contraria del mondo ordinistico nonchè sottolineare la (*ovvia*) legittimità del Parlamento a legiferare su questo argomento.

Ulteriormente non possiamo accettare di essere confusi con altri *stakeholders*, che sono venuti in questa Aula -*seppure virtualmente*- contestando in modo scomposto la libertà e più ancora la capacità del legislatore di discernere e decidere; si tratta di comportamenti che meritano dissociazione.

Altro è rendere il proprio punto di vista ed evidenziare, come si farà nel seguito, le criticità presenti nel testo del DDL n. 2118, offrendo suggerimenti volti a migliorare il provvedimento.



1. PREMESSA

1.1 Gli Albi professionali del settore agro-alimentare

Nel settore agro-alimentare operano quattro Albi professionali, i seguenti:

- Agrotecnici ed Agrotecnici laureati

(istituito con legge 6 giugno 1986 n. 251, riformato con legge 5 marzo 1991 n. 91);

- Dottori Agronomi e Forestali, diviso nelle Sezioni A e B

(istituito nel 1929, riformato con legge 7 gennaio 1976 n. 3);

- Periti agrari

(istituito con Regio Decreto 25 novembre 1929 n. 2365, riformato con legge 20 aprile 1968 n. 434);

- Tecnologi alimentari

(istituito con legge 18 gennaio 1994 n. 59).

Le Classi di laurea che alimentano i quattro Albi del settore sono le stesse, ciò in quanto *-a partire dalla riforma operata con DPR n. 328/2001-* vige il principio degli **“Albi in concorrenza”**; ad esempio un laureato in Classe **“LM70 - Scienze e tecnologie alimentari”** può **indifferentemente iscriversi** ad uno qualunque dei quattro Albi, ciò anche in considerazione della similitudine delle competenze e del fatto che queste *-come meglio si dirà-* non sono “riservate”.

Permangono comunque particolarità e differenze nell’iscrizione; ad esempio gli Albi degli Agrotecnici e dei Periti agrari possono ancora, seppure con un più complesso percorso, iscriversi anche i diplomati in agraria, mentre all’albo dei Tecnologi alimentari non possono tuttora iscriversi i laureati di primo livello, sicchè un laureato di primo livello in Classe **“L26 - Viticoltura ed enologia”** può **indifferentemente iscriversi** agli Albi degli Agrotecnici, degli Agronomi, dei Periti agrari ma non a quello dei Tecnologi Alimentari.

1.2 Collocazione associativa degli Albi professionali del settore agro-alimentare

Gli Albi professionali italiani hanno specifiche strutture associative di riferimento rappresentate:

- a. dalla Rete delle Professioni Tecniche;
- b. dal CUP-Comitato Unitario delle Professioni;

gli Albi degli Agronomi, dei Periti agrari e dei Tecnologi Alimentari aderiscono alla “RETE”; l’Albo degli Agrotecnici aderisce al “CUP”.

Va aggiunto che “CUP” e “RETE” hanno avviato un percorso di aggregazione, con la costituzione di un organismo unico denominato “PROFESSIONI ITALIANE”, al quale tutti i quattro Albi del settore agro-alimentare aderiscono (*vuoi direttamente, vuoi tramite le rispettive organizzazioni*).


Nell’ambito di “PROFESSIONI ITALIANE” il DDL n. 1228 non è mai stato oggetto d’esame e dunque non vi è una posizione al riguardo (*nè negativa, nè positiva*).

1.3 L’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

L’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati conta, al 31 dicembre 2020, **12.560** professionisti iscritti con un costante, forte aumento dei candidati agli esami abilitanti che nel corrente anno sono **1.648**, con un incremento del **46,60%** rispetto all’anno precedente; una crescita elevatissima, che non trova riscontro in nessun’altra categoria professionale. Il dato si pone peraltro in controtendenza rispetto al generale andamento delle iscrizioni negli Albi professionali, ovunque in diminuzione, talvolta anche consistente.

La forza attrattiva della professione ha fatto sì che l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a partire dal 2012, per dieci anni ininterrottamente, sia il **primo nel proprio settore come numero di candidati** agli esami abilitanti (*il riferimento è al settore agro-ambientale, nel quale operano le quattro categorie professionali prima citate: Agrotecnici ed Agrotecnici laureati; Agronomi e Forestali, Periti agrari e Tecnologi alimentari*), come si desume dalla tabella di seguito riportata:





Significativi sono anche i numeri di chi, una volta superato l'esame di Stato abilitante, si avvia effettivamente l'esercizio della professione. I dati della Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA evidenziano **incrementi costanti nel numero delle nuove P.IVA aperte**, il cui saldo netto (*rappresentato dalle nuove P.IVA aperte, meno quelle cessate*) dell'ultimo quinquennio è sotto riportato:

2016	+8,88%
2017	+5,30%
2018	+6,97%
2019	+6,93%
2020	+5,37%

con una crescita media annua di nuovi occupati del **6,69%**, che, non trova riscontro nelle restanti categorie professionali del settore ponendo, anche in questo caso, l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ai vertici del settore.

Rileva sottolineare come l'incremento dei nuovi professionisti in attività sia continuato impetuoso anche nel 2020, in un contesto nazionale caratterizzato da una generalizzata difficoltà occupazionale e da una sostanziale stagnazione economica a seguito dell'epidemia da COVID-19 (*in questo frangente la categoria degli Agrotecnici è cresciuta del + 5,37% nel numero dei nuovi professionisti in attività*).

Questi risultati peraltro non sono genericamente ascrivibili ad una particolare, positiva situazione in cui si trova il settore dei servizi tecnici all'agricoltura -*perché i dati riferiti alle altre categorie professionali del settore sono assai diversi*- ma derivano esclusivamente dalle *policy* adottate dalla categoria degli Agrotecnici, sia riferite alle **politiche attive per lavoro** che alle **modalità di accesso all'Albo**.

1.4 Le competenze professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

All'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici si iscrivono soggetti provenienti da plurimi percorsi di studio (*oltre ai diplomi ed alle tradizionali lauree in Scienze agrarie, forestali ed alimentari, all'Albo si iscrivono biotecnologi, laureati in Scienze naturali ed ambientali, architetti del paesaggio, ingegneri ambientali e laureati in scienze delle produzioni animali*) sicchè la categoria può certamente definirsi "interprofessionale".

Come per gli altri Albi professionali del settore, con cui gli Agrotecnici condividono larga parte delle proprie competenze, ve ne sono diverse che coincidono con le attribuzioni previste per gli iscritti nel Registro degli Enologi e degli Enotecnici ma ciò, in un mondo caratterizzato da una sempre maggiore concorrenza -*anche nel settore delle professioni*- non può rappresentare un limite.

2. IL DISEGNO DI LEGGE N. 2118

2.1 Il contenuto del provvedimento

Con il disegno di legge in esame si viene ad aggiornare, senza modificarne la struttura giuridica, il precedente “Registro” di Enologo istituito dalla legge 10 aprile 1991 n. 129 separando il titolo di “enotecnico” (*che compete a soggetti diplomati*) da quello di “enologo” (*che compete a soggetti laureati*), rispetto alla precedente formulazione che li vedeva riassunti:

- a. l’art. 1 norma di titolo di “Enologo” e prevede i titoli di studio necessari per acquisirlo;
- b. l’art. 2 precisa le attività consentite all’Enologo, in via non esclusiva, che sono in realtà quelle già previste dall’art. 2 della legge n. 129/1991, seppure ora delineate in modo più esteso e puntuale;
- c. l’art. 3 norma il titolo di “Enotecnico” e prevede i titoli di studio necessari per acquisirlo; qui tuttavia si registra una omissione, con la mancata previsione dei soggetti *-seppure non numerosi-* in possesso della qualifica di “Esperto viticoltore e cantiniere” (*corso di durata biennale*), unitamente ad un diploma di maturità agraria. Al riguardo si propone la seguente integrazione:

DDL 2118

Art. 3

(*Titolo di enotecnico*)

1. Il titolo di <<enotecnico>> spetta a coloro che:

a) sono in possesso del diploma di specializzazione di enotecnico, conseguito ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi;

PROPOSTE DI MODIFICA

Art. 3

(*Titolo di enotecnico*)

1. Il titolo di <<enotecnico>> spetta a coloro che:

a) Identico

b) sono in possesso del diploma di maturità agraria con specializzazione in viticoltura ed enologia conseguito presso uno degli istituti tecnici agrari statali specializzati in viticoltura ed enologia attraverso un corso sessennale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1956, n. 967.

b) sono in possesso del diploma di maturità agraria con specializzazione in viticoltura ed enologia conseguito presso uno degli istituti tecnici agrari statali specializzati in viticoltura ed enologia attraverso un corso sessennale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1956, n. 967 **ovvero della qualifica di “Esperto viticoltore e cantiniere” unitamente ad un diploma di maturità di tipo agrario.**

- d. l'art. 4 precisa le attività consentite all'Enotecnico, in via non esclusiva, che sono in realtà quelle già previste dall'art. 2 della legge n. 129/1991, seppure ore delineate in modo più esteso e puntuale;
- e. l'art. 5 istituisce il “Registro dei tecnici del settore vitivinicolo”, collocato presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nel solco di quanto stabilito dalla precedente legge n. 129/1991, che attribuiva al MIPAAF il riconoscimento della precedente figura dell'Enologo. Il Registro rappresenta un obiettivo miglioramento in termini di pubblicità e trasparenza atteso che, in precedenza, l'elenco degli Enologi riconosciuti dal MIPAAF non prevedeva forme di ostensione. Sotto questo profilo si suggerisce di prevedere specificatamente la pubblicità e libera consultazione del “Registro”, a garanzia dei cittadini e delle imprese.

Benchè l'art. 5 preveda l'adozione di un successivo “regolamento” di tenuta del “Registro” non è previsto alcun organo deputato ad essa (*cioè che valuti e verifichi le condizioni di iscrivibilità, quelle di cancellazione, i ricorsi in opposizione, ecc.*), così generando una situazione di incertezza amministrativa che può certamente pregiudicare il funzionamento del “Registro”. L'art. 5 inoltre è stato quello che ha attirato le maggiori critiche da parte degli Albi professionali sinora auditi e pertanto, anche allo scopo di sgomberare il campo da ogni forma di equivoco -*sul fatto che si tratta di un “Registro” e non di un nuovo Ordine professionale*- nonchè per assicurare il necessario collegamento con gli attuali Albi professionali di settore, si suggeriscono i seguenti emendamenti:

DDL 2118

Art. 5

(Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo)

1. E' istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, di seguito denominato <<registro>>.
2. Al registro possono iscriversi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - b) maggiore età;
 - c) possesso di uno dei titoli professionali di cui agli articoli 1 e 3;
3. Il registro è ripartito in due sezioni, recanti:
 - a) l'elenco degli enologi;
 - b) l'elenco degli enotecnici.
4. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso di uno dei titoli di cui agli articoli 1 e 3 all'esercizio dell'attività professionali di enologo e di enotecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

PROPOSTE DI MODIFICA

Art. 5

(Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo)

1. Identico
2. Identico
4. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso di uno dei titoli di cui agli articoli 1 e 3 all'esercizio dell'attività professionali di enologo e di enotecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e **delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario.**
- 5. La verifica dei requisiti di iscrizione e cancellazione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:**
 - a. quattro membri designati dalle associazioni del settore vitivinicolo maggiormente rappresentative;**
 - b. un membro designato dal collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;**

c. un membro designato dall'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali;
d. un membro designato dall'ordine nazionale dei tecnologi alimentari;
e. un membro designato dal collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
che durano in carica cinque anni, con possibilità di riconferma.

Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti; alle riunioni del Comitato nazionale, su incarico del Ministero, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti sulla questione in esame. Le funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate da funzionari del Ministero, nominati con decreto del Ministro.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative, provvede alla nomina dei componenti il Comitato nazionale, ai quali non compete alcun compenso nè rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

7. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo è fatta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni di categoria degli enologi ed enotecnici, sono stabilite le modalità di istituzione del registro, nonchè le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.

8. Entro **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, **sentito il Comitato nazionale di cui al comma 5**, sono stabilite le modalità di istituzione del registro, nonchè le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.

Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato, con i relativi dati, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

f. l'art. 6 prevede l'obbligo della formazione continua a carico degli iscritti nel registro ministeriale, che può avvenire tramite la frequenza di corsi organizzati dalle Associazioni professionali di cui al Registro del Ministero dello Sviluppo Economico (*di cui alla legge n. 4/2013*) ovvero "*da altri soggetti qualificati nel settore vitivinicolo accreditati a livello regionale*".

Questa formulazione non solo appare impropria e contraddittoria, ma **delinea un sistema di formazione/aggiornamento interamente autoreferenziale** e ritagliato sulle Associazioni iscritte presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013 n. 4 (*relativa alle professioni non organizzate in Albi*); l'aggiornamento e la formazione degli Enologi e degli Enotecnici, benchè obbligatoria, risulta così essere sottratta a qualunque controllo terzo, di fatto costringendo gli Enologi ed Enotecnici non iscritti in alcuna Associazione del settore, a doversi iscrivere per poter assolvere all'obbligo formativo. Inoltre non è prevista alcuna armonizzazione con la formazione continua obbligatoria cui sono tenuti gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali, presso cui già ora molti Enologi ed Enotecnici sono iscritti, **con il concreto rischio di una duplicazione della formazione**, il che rappresenta una oggettiva criticità da risolvere; a questo ultimo riguardo

si offrono le seguenti proposte evidenziando come le stesse siano state mutate dal DM Agricoltura 3 febbraio 2016, relative al “Registro degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura” e dall’Accordo della Conferenza Stato/Regioni sugli “Standard professionale e formativo di manutentore del verde”, predisposto in attuazione dell’art. 12 comma 2 della legge 28 luglio 2016 n. 154:

DDL 2118

Art. 6

(Formazione professionale continua)

1. Al fine di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto al registro è tenuto a curare un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, ai sensi del presente articolo.

2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la frequenza di appositi corsi di formazione o di attività di aggiornamento organizzate dalle associazioni inserite nell’elenco delle associazioni professionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al registro, o da altri soggetti qualificati nella formazione professionale nel settore vitivinicolo accreditati a livello regionale.

PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 6

(Formazione professionale continua)

1. Identico

2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la frequenza di appositi corsi di formazione o di attività di aggiornamento organizzate dalle associazioni inserite nell’elenco delle associazioni professionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al registro, **da istituti agrari ed università** o da altri soggetti **accreditati e qualificati** nel settore vitivinicolo.

Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

3. Le associazioni di cui al comma 2, con proprio regolamento interno, disciplinano:

a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento;

b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento.

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra le associazioni di cui al comma 2 e le università possono essere stabilite modalità per la partecipazione degli iscritti a corsi universitari per il conseguimento di crediti formativi professionali. L'attività di formazione continua, quando è svolta dalle associazioni di iscritti al registro può essere realizzata anche in cooperazione o in convenzione con altri soggetti.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo.

3. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante.

a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale degli iscritti **nel registro** e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento;

b) Identico.

c) Identico.

Soppresso

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo.

g. con l'art. 7 viene previsto l'attribuzione di uno specifico Codice ATECO che identifichi gli iscritti nel Registro ministeriale. Viene tuttavia **illegittimamente** previsto che detti iscritti **debbano obbligatoriamente** modificare il proprio Codice ATECO entro sei mesi così, ad esempio, forzando un professionista iscritto all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati piuttosto che non a quello dei Dottori Agronomi e Forestali, che svolga attività enologiche e che *-avendone titolo-* sia anche iscritto al Registro ministeriale, a dover rinnegare la propria professione per adottare un Codice ATECO diverso da quello proprio, peraltro con conseguenze gravissime in termini previdenziali (*cancellazione dalla Cassa di previdenza professionale ed iscrizione automatica nella Gestione INPS dei professionisti senza Albo*); la grave anomalia alla quale ci si riferisce è dunque quella di obbligare soggetti già esercenti l'attività enologica, perchè iscritti negli Albi professionali del settore, a dover modificare l'identificazione fiscale (*e di conseguenza previdenziale*) della loro attività.

Posto che l'attribuzione di uno specifico Codice ATECO *-in questo caso per poche migliaia di persone-* si inserisce nel deprecabile fenomeno della superfetazione dei Codici ATECO, contrastato dall'ISTAT, e che inoltre questa attribuzione nulla aggiunge alla valorizzazione dell'attività di Enologi ed Enotecnici, si suggerisce la **soppressione** dell'art. 7 ovvero, in subordine, la soppressione del comma 2.

DDL 2118

1° PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 7

Sopprimere l'art. 7

(Attribuzione del codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione merceologica per l'attività professionale di enologo nonché per l'attività professionale di enotecnico ai fini dell'attribuzione dei rispettivi codici per la classificazione delle attività economiche (ATECO).

2. I soggetti che svolgono l'attività professionale di enologo o di enotecnico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei codici ATECO di cui al comma 1, provvedono alla rettifica del rispettivo codice tramite l'invio di una comunicazione, non soggetta all'imposta di bollo, all'Agenzia delle entrate e al registro delle imprese.

DDL 2118

2° PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 7

(Attribuzione del codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione merceologica per l'attività professionale di enologo nonché per l'attività professionale di enotecnico ai fini dell'attribuzione dei rispettivi codici per la classificazione delle attività economiche (ATECO).

1. Identico

2. I soggetti che svolgono l'attività professionale di enologo o di enotecnico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei codici ATECO di cui al comma 1, provvedono alla rettifica del rispettivo codice tramite l'invio di una comunicazione, non soggetta all'imposta di bollo, all'Agenzia delle entrate e al registro delle imprese.

2. Sopprimere il comma 2

2.2 Sintesi finale del provvedimento

In disparte dalle criticità evidenziate, rimuovibili apportando le integrazioni proposte, il DDL n. 2118:

- **non istituisce** un nuovo Ordine professionale, ma valorizza in forma di “Registro” l’elenco degli Enologi esistente presso il Ministero dal 1991;
- **aggiorna la preesistente figura professionale dell’Enologo**, istituita con legge 10 aprile 1991 n. 10;
- **non attribuisce competenze esclusive agli Enologi ed agli Enotecnici**;

trattandosi peraltro della riformulazione migliorata ed applicata, delle attività già ora loro consentite dalla legge n. 129/1991. Sono comunque fatte salve le eventuali competenze “riservate” agli iscritti in Ordini e Collegi professionali.

2.3 Il falso problema della sovrapposizione di competenze professionali

Nel corso delle audizioni svolte sull’argomento i rappresentanti degli Albi professionali degli Agronomi e Forestali, dei Periti agrari e dei Tecnologi Alimentari hanno lamentato la sovrapposizione fra le competenze loro attualmente riservate e quelle previste per gli Enologi e gli Enotecnici, perciò chiedendo di sospendere l’*iter* del provvedimento.

In realtà le competenze attribuite nel DDL n. 2118 agli iscritti nel nuovo “Registro nazionale” sono, nella loro totalità, coincidenti con quelle già previste per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, tuttavia **non si rileva alcun problema di sottrazione o di invasione professionale**: in quanto:

- a. l’elenco degli Enologi, con grossomodo le medesime competenze, esiste presso il MIPAAF sin dal 1991, cioè da 30 anni. Ove ciò avesse comportato una qualche forma di danno o sottrazione agli iscritti negli Albi professionali del settore questi danni risulterebbero ampiamente consumati nel tempo;

b. le attività attribuite ad Enologi ed Enotecnici non sono in forma esclusiva ma, semmai, concorrente con quelle già attribuite agli iscritti negli Albi. Peraltro si tratta perlopiù di **competenze di libero esercizio** e dunque svolgibili da qualunque soggetto in possesso di adeguata capacità professionale, circostanza evidenziata dalla formulazione del comma 1 dell'art. 2 e dell'art. 4 della proposta di legge, che recitano, rispettivamente:

- “L'enologo **svolge** le seguenti attività:”

- “L'enotecnico **svolge** le seguenti attività:”

e non “*svolge esclusivamente*” od altra similare formulazione che avrebbe, in questo caso, rappresentato effettivamente un pregiudizio per le attività professionali già previste per gli iscritti negli attuali Albi;

c. le prerogative professionali degli iscritti negli Albi trovano ulteriore salvaguardia all'art. 5 c.4, che recita:

“L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso di uno dei titoli di cui agli articoli 1 e 3 all'esercizio dell'attività professionale di enologo e di enotecnico, **nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.**”

non si comprendono pertanto le feroci critiche sui rischi di sovrapposizione di attività professionali, se non in una ipotesi di totale negazione di forme di concorrenza professionale, ma ciò risulta antistorica.

Al riguardo si suggerisce, ad abundantiam, di precisare espressamente che sono conservate le competenze professionali degli attuali iscritti negli Albi di settore.

Ad oggi, ad esempio, l'attività di “*direzione ed amministrazione*” di aziende viti-vinicole è una competenza comune ai seguenti Albi:

- Agrotecnici ed Agrotecnici laureati (art. 11 comma 1 lett. b legge 5 marzo 1991, n. 91);

- Dottori Agronomi e Forestali (art. 2 comma 1 lett. a della legge 7 gennaio 1976, n. 3);

- Periti agrari (art. 2 comma 1 lett. a della legge 21 febbraio 1991, n. 54);

- Tecnologi alimentari (art. 2 comma 2 della legge 18 gennaio 1994 n. 59, per attrazione di un più generale principio);

- Enologi (art. 2 comma 1 lett. a della legge 10 aprile 1991, n. 129);

in un siffatto quadro normativo non è dato comprendere per quale ragione il rinnovare, ad esempio, la competenza degli Enologi alla direzione ed amministrazione di aziende vitivinicole sia fonte di danni o squilibri agli altri soggetti titolari delle medesime competenze.

Al contrario, avere più soggetti che svolgono la medesima attività, è fonte di miglioramento dell'intera collettività, perché consente di ottenere i migliori servizi al minor prezzo.

Del resto è principio generale dell'Ordinamento che le competenze professioni debbano essere svolte sulla base della massima concorrenza, come anche insegna la Corte Costituzionale -*sin dal 1995-* con la sentenza n. 345 che recita:

“Concorrenza parziale e interdisciplinarietà ... (appaiono) ... sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali -e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini- è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica ...”

3. CONCLUSIONI

Il DDL n. 2118 valorizza il già esistente elenco degli Enologi, elevandolo a “Registro” con finalità pubblicistiche e di trasparenza; le attribuzioni degli iscritti nel Registro, comunque già in essere a partire dal 1991, si sovrappongono indubbiamente a quelle degli iscritti negli Albi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Periti agrari e dei Tecnologi Alimentari, ma ciò rientra nella normale -e per vero positiva- dinamica della concorrenza.

Sotto questi profili, a parere dello scrivente, non si rinvergono elementi di particolare conflitto con il sistema ordinistico, che sarà anzi stimolato ad essere meno autoreferenziale e più pro-attivo.

La proposta di legge non è comunque esente da criticità, sia di metodo che di merito, in particolare quelle evidenziate agli artt. 3, 5, 6 e 7.

Ove dette criticità vengano rimosse, anche utilizzando i suggerimenti e le proposte qui rappresentate, generando un vero raccordo fra gli Albi professionali ed il nuovo Registro *-soprattutto per quanto attiene alla formazione continua obbligatoria-* nonché forme di reciproco controllo, in modo tale che vengano fugate le diffidenze che si sono manifestate anche nella fase delle audizioni parlamentari, **a parere dello scrivente nulla-osta al proseguo dell'iter del provvedimento ed alla sua conversione in legge.**